



DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

UFFICIO I – PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO

Roma, lì 7 ottobre 2002

Ai Dirigenti Generali Centrali e
Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici Inpdap

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 16

Oggetto: Circolare n. 30 dell'1/8/2002 – Nuovi modelli TFR 1 e TFR2

Si fa seguito alla circolare n. 30 dell'1/8/2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 203 del 30 agosto 2002, e si comunica che, a breve scadenza, saranno reperibili sul sito INTERNET dell'Istituto (www.inpdap.it) i nuovi modelli TFR/1 e TFR/2.

In calce al nuovo modello TFR/1 sono state sintetizzate le norme e le modalità che presiedono alla erogazione della prestazione.

In particolare, è stato evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al TFR decorre dall'ultimo giorno fissato dalla legge per il pagamento della prestazione, vale a dire dal 106° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessazione dal servizio per limiti di età, limiti di servizio, scadenza del contratto a tempo determinato, invalidità o decesso e dal 271° giorno dalla risoluzione del rapporto in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi altro motivo.

Più periodi di servizio resi con obbligo di iscrizione ad una sola o ad entrambe le ex Gestioni INADEL ed ENPAS, se prestati senza soluzione di continuità, si ricongiungono ai fini di un unico TFR, quale che sia la durata di ogni singolo servizio purché, ovviamente, la somma di detti periodi sia almeno di 15 giorni nel mese.

In tal caso, ogni Amministrazione, nel compilare il modello TFR/1 in ogni sua parte, dovrà precisare nel quadro “B” la retribuzione effettivamente corrisposta per i servizi che danno luogo a ricongiunzione con quelli resi precedentemente o successivamente, quale che sia la durata del contratto di lavoro. Tale modello, da inviare alla competente Sede INPDAP, potrebbe, in alternativa e nell’interesse del lavoratore, essere consegnato alla Amministrazione presso la quale il dipendente è andato a prestare il successivo servizio. In tal caso l’Amministrazione presso la quale l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio avrà cura di trasmettere l’intera documentazione.

L’onere complessivo del TFR sarà imputato dalle Sedi Provinciali all’ultima Gestione cui il dipendente risulti iscritto.

Tenendo conto, infine, del grado di informatizzazione, generalmente raggiunto dalle PP.AA., per non recare inutili aggravii di adempimenti, in caso di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva inferiore ad un mese, il periodo previsto (15 giorni) per l’invio della documentazione necessaria alla liquidazione del TFR decorre non già dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro ma da quella in cui gli Enti hanno provveduto al pagamento delle relative competenze , che comunque dovrebbe avvenire entro il mese di cessazione.

Non possono infatti, essere consentiti ritardi che porrebbero l’Istituto nella condizione di non rispettare i termini di legge .

I Dirigenti degli Uffici Periferici sono pregati di rendere noto a tutte le Amministrazioni interessate il contenuto della presente.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Luigi Marchione)

f.to Dr. Luigi Marchione